




CITTÁ DI CASTELLAMMARE DI STABIA

**Regolamento per l'erogazione dei contributi triennio
2013/2015 - Ambito 27-**

Approvato con Delibera di CC n.25 del 27/03/2014



AMBITO N14 - REGIONE CAMPANIA

Comuni di: Castellammare di Stabia - Agropoli - Casella di Napoli - Casanova -
Lettere - Pimonte - Pompei - Santa Maria La Capua - Santa Antonia Abate

UFFICIO DI PIANO

TEL. 0815911130 - FAX 0815976115

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento stabilisce le modalità, le procedure ed i criteri per l'erogazione di contributi economici diretti ad integrazione del reddito programmati all'interno del Piano di Zona Sociale II^a Annualità - Attuazione del I^o Piano Sociale Regionale finalizzati al superamento di situazioni di svantaggio socio-economico e devono essere erogati assicurandone l'equità, l'imparzialità e la trasparenza.

Possono richiedere l'erogazione del contributo i cittadini residenti nei Comuni afferenti all'Ambito N 14 che si trovino in una condizione di bisogno, ovvero per persone e nuclei familiari che vivono una situazione di grave indigenza e in precarie condizioni economiche con carenza o mancanza di forme di sostegno.

Art. 2

Obiettivi

Obiettivo principale degli interventi di sostegno economico è il superamento di situazioni di bisogno e devono essere considerati strumenti eccezionali.

Art. 3

Destinatari

Ai sensi della vigente legislazione, hanno diritto ad usufruire degli interventi di sostegno economico:

- ◆ i cittadini italiani residenti nei Comuni dell'Ambito N 14;
- ◆ gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell'Ambito N 14;
- ◆ i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nei Comuni dell'Ambito N 14;
- ◆ i cittadini, gli stranieri, gli apolidi e senza fissa dimora dimoranti temporaneamente nei Comuni dell'Ambito N 14, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 4

Le commissioni per i contributi

E' istituita una commissione tecnica presieduta dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano o suo delegato e da un rappresentante per ogni Comune facente parte dell'Ambito N 14.

Art. 5

Tipologie d'intervento

Gli interventi di sostegno economico riguardano Contributi economici diretti.

Art. 6

Condizioni e requisiti per la concessione dei vantaggi economici

Condizioni entrambe necessarie per la concessione dei vantaggi economici di cui al precedente art.5

sono le seguenti:

- **I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del richiedente inferiore a 5.000,00 Euro.

Ai fini del calcolo dell'ISEE si intende come nucleo familiare quello anagrafico risultante nello stato di famiglia. Si ritengono rilevanti al fine della definizione dell'intervento economico anche entrate economiche ulteriori rispetto a quelle considerate per il calcolo ISEE così come previsto dalla normativa statale con esclusione dell'indennità di accompagnamento.

- **Stato di bisogno:** lo stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi economici diretti. Viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'Assistente sociale incaricato del caso che si avvale delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali propri; il servizio sociale potrà inoltre acquisire informazioni ulteriori tramite la Vigilanza Urbana.

Art. 7

Rapporti tra più benefici concessi

Non potranno essere erogati contributi economici qualora il richiedente sia già beneficiario di vantaggi concessi da altri Enti (es. Regione, Provincia, ecc.) per la medesima finalità.

Art. 8

Modalità di erogazione dell'intervento

L'intervento consisterà nell'erogazione, una tantum, di un contributo al richiedente e/o ad un familiare o altro soggetto da lui formalmente delegato anche dietro eventuale indicazione da parte del Servizio Sociale.

Art. 9

Accesso al Servizio

La domanda per l'accesso ai benefici economici deve essere formulata per iscritto dal richiedente su

apposito modulo e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda.

Non verranno prese in considerazione le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti o quelle che non fossero compilate in ogni loro parte sostanziale o non sottoscritte dal richiedente, ovvero senza l'allegata certificazione ISEE.

Art. 10



Istruttoria della domanda

Ciascun Comune provvede all'istruttoria e alla valutazione delle istanze, corredate dall'apposita documentazione, alla individuazione delle domande ammissibili al beneficio, nonché al controllo e alla verifica di quanto dichiarato dai richiedenti per l'accesso agli interventi.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, gli uffici provvedono a stimare un valore di reddito presunto che terrà conto dei consumi relativi alle utenze domestiche, di quelli relativi alla proprietà di automobili e motocicli, alla casa di abitazione, nonché del parametro della scala di equivalenza utilizzata per la determinazione dell'ISEE come da allegato A

Entro 10 giorni dall'approvazione o dal diniego del contributo verrà data comunicazione scritta al richiedente in merito all'esito della domanda mediante lettera.

In caso di domande incomplete o nel caso in cui l'Ufficio ritenga di chiedere chiarimenti o informazioni ulteriori, il suddetto termine verrà prorogato per ulteriori 30 giorni, a partire dalla consegna dell'integrazione.

Se la domanda non viene integrata entro 6 mesi, verrà archiviata.

I Comuni a seguito degli esiti delle suddette attività, trasmettono all'Ufficio di Piano l'elenco nominativo delle istanze ammissibili che saranno sottoposte alla Commissione di cui all'art.4.

La Commissione provvederà a redigere la graduatoria di Ambito, valuta gli eventuali ricorsi, individua i beneficiari.

Art. 11

Misura del contributo economico

La misura del contributo economico diretto una tantum è fissato in Euro 500,00 per la prima annualità.

VEINOR
dico fino a 500 €

Art. 12

Durata del contributo economico

I contributi economici vengono erogati una tantum.

In caso di situazioni di particolare difficoltà ed a seguito di attenta valutazione da parte della Commissione competente il contributo può essere erogato anche per periodi maggiori laddove siano individuabili motivati e giustificati impedimenti al cambiamento della situazione.

Art. 13


Concessione dei contributi

La concessione del contributo o il suo diniego sono disposti con determinazione del Dirigente del Settore 328 nell'ambito delle compatibilità di bilancio e tenuto conto delle proposte formulate dalle Commissioni dei contributi.

Art. 14

Controlli

L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, mediante verifica a campione, sia direttamente sia avvalendosi della collaborazione di altri uffici della Amministrazione compresa la Vigilanza Urbana.



Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni di Legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite e non potrà più presentare per un anno ulteriori richieste di contributo.

Art. 15

Modalità di erogazione e decadenza del beneficio

L'erogazione del contributo avviene tramite apposita determinazione a firma del Dirigente del settore.

Il contributo economico dovrà essere incassato entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal momento in cui il beneficiario sia messo a conoscenza dell'emissione del mandato di pagamento, pena la decadenza dal beneficio da parte dell'utente.

Art. 16

Ricorsi

Contro il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda, è ammesso ricorso con atto scritto indirizzato al Sindaco del Comune di residenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

All'istanza di ricorso viene data risposta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa tramite lettera AR o notifica del messo comunale.

ART 17 - Durata

Il presente regolamento adottato in via sperimentale ha validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato salvo formale comunicazione di rescissione, resa da una delle parti, da formulare entro novanta giorni prima della data della scadenza.

ART 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

